SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 56

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 30 novembre 1989, concernente l'assegnazione dei quantitativi di riferimento ai produttori di latte di vacca, ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare di cui al decreto ministeriale 7 giugno 1989, n. 258, ed ulteriori disposizioni in merito.

91A3844

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1991, n. 295.

Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativo al regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto 28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di «operatore tecnico addetto all'assistenza» al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio-assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità;

Visto, altresì, l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che determina per detto operatore tecnico i campi di attività dando priorità a quella alberghiera;

Ritenuto che nella dizione «interni» siano compresi quanti in possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, già collocati al terzo livello retributivo di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nonché coloro che sono collocati nella posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio-assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza, nonché la disciplina dei requisiti di accesso, dei criteri di ammissione, delle modalità di svolgimento dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2.

2. È altresì approvato il modello di attestato di qualificazione di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3, che è rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il relativo corso di qualificazione.

Art. 2.

1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addeto all'assistenza sono istituiti presso le scuole per infermieri professionali o presso altre strutture dotate delle necessarie attrezzature didattiche individuate dalle regioni e dalle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'organizzazione dei corsi la cui attuazione è demandata alle unità sanitarie locali (UU.SS.LL.) e alle altre istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che gestiscono le scuole.

Art. 3.

1. Il 60% dei posti disponibili ogni anno presso le scuole è riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

2. Per il primo biennio di attuazione dei corsi, ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale è riservata la totalità dei posti disponibili.

Art. 4.

1. Per il primo biennio di attuazione, ai corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza sono ammessi i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali, già ausiliari socio-sanitari specializzati per effetto dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, e che risultino essere in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna

scuola si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall'art. 3, comma 2 dell'allegato 1.

3. Per gli anni successivi, al medesimo personale è riservato almeno il 50% dei posti di operatore tecnico addetto all'assistenza disponibili presso le scuole di cui al comma 1 dell'art. 2.

4. A partire dal secondo anno di attuazione, al corso di qualificazione di cui trattasi sono ammessi anche i dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali già ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati non ricompresi al precedente comma 1, che risultino in possesso del diploma di scuola dell'obbligo.

5. Qualora il numero degli aspiranti al corso individuati al comma 1 del presente articolo sia inferiore al numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola, si procede alla formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i criteri definiti dall'art. 3, comma 2, dell'allegato 1.

Art. 5.

1. Nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e delle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza nella misura massima del 35% dei posti di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali in organico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In relazione al fabbisogno di operatori tecnici addetti all'assistenza risultante dalla proporzione di cui al comma 1 le regioni e le province autonome determinano annualmente il numero totale dei posti da istituire presso le scuole di cui al comma 1 dell'art. 2.

Art. 6.

1. Contestualmente all'inquadramento nella qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza di personale in servizio come ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali a seguito della frequenza e del superamento del corso di qualificazione, i posti relativi di ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali sono trasformati in posti di operatore tecnico addetto all'assistenza.

Art. 7.

1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza sono inseriti prioritariamente nelle équipe assistenziali delle unità operative ospedaliere.

2. A tal fine nell'ambito delle direzioni sanitarie, a cura degli infermieri dirigenti, deve attuarsi una revisione dei modelli di organizzazione del lavoro infermieristico.

3. All'uopo vanno predisposti protocolli operativi e piani di attività che fungano da guida e supporto alle attività pratiche dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e da strumento di verifica e valutazione delle stesse.

4. Dopo un anno dall'inserimento degli operatori tecnici addetti all'assistenza nei servizi, settori o unità operative delle UU.SS.LL. e delle istituzioni pubbliche o private di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procede alla valutazione del livello di efficacia dell'inserimento dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e alla verifica del grado di specificità nell'utilizzazione del personale infermieristico da esso supportato.

5. Il progetto di lavoro e i risultati conseguiti sono inviati alla commissione per la verifica e la revisione della qualità nonché al Comitato nazionale di cui all'art. 69, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Art. 8.

1. In deroga a quanto disposto nell'art. 2 dell'allegato 1, qualora il corso di operatore tecnico addetto all'assistenza sia riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1 dell'art. 4 ha la durata di 470 ore articolate in 140 ore per la parte teorica, 70 ore per le esercitazioni, 60 ore per la verifica dell'apprendimento e 200 ore per il tirocinio guidato.

2. Il titolo derivante dalla partecipazione ai corsi di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n. 590, non può essere riconosciuto ai fini del credito di qualificazione per le unità formative 2, 3, 6 e 9 del programma di cui all'allegato 2.

Art. 9.

1. L'attivazione dei corsi di qualificazione di cui ai decreti del Ministro della sanità 10 febbraio 1984 e 15 giugno 1987, n. 590, cessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'attestato di qualifica di operatore tecnico addetto all'assistenza è rilasciato previo superamento di un colloquio e di una prova pratica, ai quali sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui all'art. 6 dell'allegato 1, sostenute dinnanzi ad una commissione costituita dal direttore della scuola, che la presiede, da tre docenti della scuola di cui due dell'area infermieristica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante della regione in cui la scuola ha sede.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1991
Registro n. 10 Sanità, foglio n. 144

ALLEGATO 1
(di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento)

DISCIPLINA DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Art. 1.

1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto all'assistenza hanno durata annuale.

2. I corsi hanno inizio la prima settimana del mese di ottobre di ogni anno e si concludono entro il giorno 30 del mese di maggio dell'anno successivo.

Art. 2.

1. Il corso ha la durata di 670 ore articolate in 220 ore per la parte teorica, 70 ore per le esercitazioni pratiche, 60 ore per la verifica dell'apprendimento e 320 ore per il tirocinio guidato.

2. Il programma di qualificazione si articola in unità formative per ognuna delle quali si definisce il monte ore riservato alla teoria, alle esercitazioni ed alla verifica. Il monte ore relativo al tirocinio è globale per l'intero corso.

3. La metodologia applicativa del programma deve ispirarsi ad obiettivi di tipo educativo-comportamentale, alla soluzione di problemi operativi derivanti dall'attività di supporto propria dei soggetti in formazione, e ad una didattica integrata con tecniche per l'apprendimento attivo e per la valutazione.

Art. 3.

1. Il numero degli aspiranti da ammettere ai corsi non può essere inferiore a quindici unità per ciascuna sezione del corso, né può superare il numero di trenta.

2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al numero dei posti disponibili, si procede alla formulazione di una graduatoria per soli titoli valutando, nell'ordine, il carico di famiglia, i titoli di studio e professionali con particolare riguardo a quelli connessi alla qualifica in oggetto, la maggiore età per i candidati esterni e l'anzianità di servizio per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale dando priorità a chi presta servizio nelle unità di degenza.

Art. 4.

1. L'organizzazione didattica dei corsi, nonché la selezione dei candidati, sono demandate alla direzione delle scuole.

2. La direzione dei corsi è affidata ad un infermiere dirigente dando la preferenza a coloro che hanno conseguito il diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica.

3. L'attività didattica è svolta preferibilmente da personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che abbia particolare competenza nelle materie oggetto di insegnamento e che sia in possesso, a seconda delle esigenze didattiche, del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica o della abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica o del diploma di assistente sanitario o del diploma di ostetrica o del diploma di laurea.

Art. 5.

1. Il tirocinio è svolto di norma nell'orario di lavoro fermo restando che esso va espletato nei servizi, settori o unità operative previste dalla programmazione didattica sotto la guida e la responsabilità del personale infermieristico coordinatore o degli infermieri professionali ivi operanti.

2. L'insegnamento teorico si svolge al di fuori dell'orario di servizio.

3. Al fine di consentire la partecipazione al corso del personale dipendente di cui all'art. 4 senza pregiudizio per la normale funzionalità dei servizi, lo stesso utilizzerà il congedo straordinario per la frequenza della parte teorica del corso corrispondente a 280 ore complessive di teoria e verifica, fermo restando che la parte pratica, nonché le 70 ore riferite alle esercitazioni in aula di dimostrazione, sono considerate ad ogni effetto come servizio.

Art. 6.

1. La frequenza del corso è obbligatoria e non vengono in ogni caso ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze, giustificate da gravi motivi, pari al 10% per la parte teorica, al 10% per la parte pratica e al 10% per le esercitazioni.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una valutazione teorica e ad una valutazione pratica.

ALLEGATO 2
(di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento)

PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Unità formative:

1) Elementi di igiene;
2) Attività domestico-alberghiere;
3) Igiene della persona;
4) Mobilizzazione della persona, trasporto dei materiali;
5) Alimentazione;
6) Relazione/Comunicazione;
7) Elementi di legislazione;
8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento;
9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero.

Per ognuna delle unità formative si specificano i contenuti generali nonché le ore corrispondenti alla parte teorica, alle esercitazioni pratiche ed alle verifiche del livello di apprendimento.

1) Elementi di igiene:

teoria: ore 35;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 12.

Contenuti formativi:

a) fattori generali di salubrità dell'ambiente riguardanti:
aria atmosferica;
clima;
suolo;
sistema fognario;

b) esigenze igieniche per l'individuo e per la convivenza di più persone in un ambiente delimitato: il microclima. Ventilazione, umidità, illuminazione. Smaltimento dei rifiuti nel territorio;

c) caratteristiche degli arredi e degli ausili per le attività della vita domestica;

d) concetto di prevenzione, cura e riabilitazione;

e) prevenzione ed educazione alla salute: modalità di trasmissione delle malattie infettive, prevenzione delle infezioni. Le infezioni ospedaliere: prevenzione. Il lavaggio delle mani;

f) l'igiene in ospedale: vie di transito e percorsi - Caratteristiche igieniche dei servizi (cucina, lavanderia, guardaroba, ecc.). Igiene degli arredi e dei presidi medicali. Igiene delle aree a basso, medio ed alto rischio. Raccolta e smaltimento dei rifiuti in ospedale;

g) la pulizia: definizione e scopi. Detersione, sanificazione, sanitizzazione ambientale. Metodi di pulizia. Pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti di degenza e dei locali adibiti a specifiche attività. Conoscenza, uso e manutenzione degli strumenti per l'igiene ambientale. Disinfezione: definizione e scopi. Metodi di disinfezione. I disinfettanti e loro criterio di impiego. Pulizia e disinfezione di utensili, presidi e strumenti usati per l'assistenza. Pulizia e disinfezione delle apparecchiature collegate con il malato. La sterilizzazione: mezzi e metodi di sterilizzazione. Modalità di preparazione del materiale da sterilizzare;

h) igiene personale degli operatori (compresa la divisa, le calzature, ecc.). Prevenzione delle infezioni occupazionali e dei rischi individuali derivanti dal contesto lavorativo.

2) Attività domestico-alberghiere:

teoria: ore 15;
esercitazioni: ore 5;
verifiche: ore 5.

Contenuti formativi:

a) arredo ed attrezzature dell'unità di degenza. Letto semplice e letto articolato: caratteristiche ed accessori. Pulizia dell'unità di degenza.

b) rifacimento del letto vuoto;

c) rifacimento del letto occupato in collaborazione con l'infermiere professionale. Cambio, raccolta, trasporto e cernita della biancheria sporca, infetta, pulita, sterile.

3) Igiene della persona:

teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 6.

Contenuti formativi:

a) modalità di esecuzione, in collaborazione con l'infermiere professionale, delle cure igieniche parziali e totali a persone autonome e non collaboranti. Pulizia e riordino del materiale utilizzato. Prevenzione delle alterazioni cutanee da decubito in persone con limitazioni della mobilità o allettate. Modalità per la vestizione e svestizione della persona;

b) elementi di fisiologia dell'eliminazione. Materiali biologici (urine, feci, vomito, espettorato): caratteri organolettici e loro significato. Modalità di raccolta e di invio di campioni di materiale biologico per analisi di laboratorio. Smaltimento dei materiali biologici. Modalità di aiuto nella eliminazione a persone non autosufficienti; utilizzazione e riordino di ausili.

4) Mobilità e trasporto della persona:

Trasporto dei materiali:

teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 7;
verifiche: ore 9.

Contenuti formativi:

a) posizioni abituali, posizioni assunte o fatte assumere obbligatoriamente a fini di cura. Assunzione e mantenimento delle posture: ausili e tecniche. Modalità per alzare una persona dal letto, dalla carrozzella, dalla poltrona, dalla sedia. Trasporto e accompagnamento di persone autonome, con barella, in carrozzella. Trasporto della salma;

b) trasporto dei materiali: sistemi, modalità ed accorgimenti nel trasporto di farmaci, materiale biologico, sostanze pericolose, bombole di gas terapeudici. Ritiro e conservazione del materiale di fornitura economale, tecnica e sanitaria.

5) Alimentazione:

teoria: ore 20;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 5.

Contenuti formativi:

a) gli scopi dell'alimentazione e gli alimenti: il bisogno alimentare nelle varie età della vita. Educazione alimentare;

b) l'alimentazione dell'uomo sano e dell'uomo malato. Principali regimi dietetici;

c) igiene degli alimenti. Il trasporto degli alimenti. Approvvigionamento e conservazione degli alimenti. Principali tecniche di preparazione dei cibi. La distribuzione dei pasti: sistemi, modalità ed allestimento dei supporti ambientali. Preparazione della persona per il pasto. Ausili, modalità ed accorgimenti nel supporto all'assunzione dei pasti. L'igiene della persona dopo il pasto. Riordino dell'ambiente e pulizia degli ausili dopo il pasto.

6) Relazione/Comunicazione:

teoria: ore 25;
esercitazioni: ore 8;
verifiche: ore 5.

Contenuti formativi:

a) stato di salute: analisi del concetto di autonomia fisica, psichica e sociale;

b) alterazioni dello stato di salute e condizioni di dipendenza assistenziale;

c) la comunicazione verbale e non verbale. Il rapporto con il degente e con la sua famiglia;

d) il rapporto intra ed inter èquipe. Il lavoro di gruppo;

e) l'etica comportamentale - La divisa ed il suo significato;

f) rapporti dell'operatore tecnico addetto all'assistenza con particolari tipi di utenza: pazienti in fase terminale (oncologici) o affetti da patologie «emarginanti» - tossicodipendenti, portatori di A.I.D.S. o di turbe psichiche. Risposte emozionali e comportamentali al dolore e alla sofferenza da parte del paziente e dell'operatore.

7) Elementi di legislazione:

teoria: ore 15;
esercitazioni: —;
verifiche: ore 6.

Contenuti formativi:

a) la Costituzione;

b) il servizio sanitario nazionale: principi ed obiettivi della legge n. 833/78 e successive modifiche;

c) l'unità sanitaria locale: struttura, organizzazione e funzioni. I servizi sanitari: ospedale, dipartimento, unità operative, distretto e loro finalità;

d) doveri, responsabilità e diritti dell'operatore tecnico addetto all'assistenza. Il segreto d'ufficio;

e) cessazione del rapporto di impiego.

8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento:

teoria: ore 20;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 6.

Contenuti formativi:

primo soccorso: avvertenze e norme. Nozioni elementari per riconoscere le modificazioni delle funzioni vitali: dispensa, pallore, cianosi, sudorazione. Posizionamento e corretto trasporto del traumatizzato.

9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero:

teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 10;
verifica: ore 6.

Contenuti formativi:

a) day-hospital: definizione, indicazioni a tale tipo di trattamento, criteri per l'ammissione degli utenti. Personale assegnato ed operante in strutture a ciclo diurno. Mansioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in strutture a ciclo diurno;

b) assistenza domiciliare: definizione, indicazioni al trattamento domiciliare. Tipologie di utenze trattabili a domicilio. Mansioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in regime di assistenza domiciliare. Abilità richieste all'operatore nel trattamento di utenti a domicilio (abilità relazionali nei confronti dell'utente, della famiglia, degli operatori sanitari e sociali; capacità di individuare e segnalare situazioni a rischio per l'utente; capacità di valutare le proprie attività);

c) strutture protette (per handicappati o anziani). Case di riposo. Comunità-alloggio per tossicodipendenti, ecc.

ALLEGATO 3
(di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento)

MODELLO DI ATTESTATO DI QUALIFICA
DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola..

....
(eventuale denominazione)

(Istituita con .... del ....)

.... nat... a ....
il ...., ha superato nell'anno ....
la prova teorico-pratica prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro della sanità ....

Si rilascia pertanto a .... il presente

ATTESTATO DI QUALIFICA
DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

.... Il legale rappresentante dell'unità sanitaria locale o della scuola o dell'ente

.... Rappresentante del Ministero della sanità

.... Rappresentante della regione (ovvero: rappresentante della provincia autonoma di ....)

....
(luogo e data)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 è così formulato:

«3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello retributivo, è istituito il profilo professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", al quale accedono gli ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità, requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio sanitari specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente regolamento».

— Si trascrive il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n. 384/1990 per la parte riguardante il profilo professionale dell'operatore tecnico addetto all'assistenza:

«POSIZIONE FUNZIONALE IV - *Livello retributivo IV*.

L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale prima categoria coordinatore (capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro:

attività alberghiere;

pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato;

collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato.

Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni:

lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;

provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;

trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti;

rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature);

preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;

riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;

aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche;

comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente;

partecipazione con l'équipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti;

esecuzione dei compiti affidati dal capo sala.

In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede:

al rifacimento del letto occupato;

all'igiene personale del paziente;

al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.

Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di primo grado.

Modalità di accesso: secondo quanto stabilito dall'art. 40, comma 3, del presente regolamento».

— Il D.M. 10 febbraio 1984 reca: «Identificazione dei profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali».

— Il D.M. n. 590/1987 reca: «Approvazione del regolamento e del programma del corso di qualificazione degli ausiliari socio-sanitari specializzati».

91G0337

DECRETO 5 settembre 1991.

Integrazione al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione della spesa sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che demanda al Ministro della sanità di rideterminare, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, individuando altresì le modalità per il riconoscimento delle patologie stesse;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, concernente la rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Ritenuto di dover integrare, per alcune patologie, le prestazioni erogabili in esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa già individuate agli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto, in ragione dei più ricorrenti e significativi trattamenti terapeutici previsti in funzione dell'evoluzione della patologia stessa;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 13) dell'art. 1 del decreto del 1° febbraio 1991 è modificato come segue:

13) insufficienza renale: limitatamente alla dialisi ed alle terapie delle complicanze del trattamento dialitico.

Al punto 16) dell'art. 3 del medesimo decreto è abolita la parola «cronica».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto 1° febbraio 1991 è aggiunta la seguente forma morbosa:

14) riceventi di trapianti organo parenchimali (rene, cuore, fegato, pancreas).

Art. 3.

Il punto 24) dell'art. 3 del decreto del 1° febbraio 1991, è modificato come segue:

24) diabete mellito limitatamente a: glicemia, glicoemoglobina, proteine glicate, esame urine, albominuria, fondo dell'occhio, elettromiografia, creatinina, fluorangiografia se richiesta dallo specialista oftalmologo ed in presenza di retinopatia diabetica, fotocoagulazione retinica, determinazione della microalbuminuria limitatamente a tre determinazioni/anno, visite specialistiche inerenti al diabete ed alle sue complicanze effettuate presso i centri e i servizi di diabetologia di cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 115.

Art. 4.

Per i soggetti tossicodipendenti residenti in comunità di recupero l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dal punto 4) dell'art. 4 del decreto 1° febbraio 1991 si applica alla generalità delle forme morbose.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A4015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1991.

Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale dal 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1988 e 1990 e definiti nei medesimi esercizi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 13 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la retribuzione media giornaliera è fissata, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993, nella misura di L. 71.659 agli effetti della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti nella misura di L. 27.947.000 e di L. 15.048.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 40.244.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 34.095.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 31.021.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, previste dal penultimo comma del citato art. 116, e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1988 e precedenti. 1,1788
anno 1989 1,0896
anno 1990 ed oltre 1,0000

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993, nella misura di L. 496.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, è fissato, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993, nella misura di L. 1.986.000.

Roma 6 agosto 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A4016

DECRETO 7 agosto 1991.

Rivalutazione biennale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricolo dal 1° luglio 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 37;

Visto l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, accertato dall'Istituto centrale di statistica, che per l'anno 1990 (rispetto alla base 1982, assunta uguale a 100) è risultato pari a 194,3 contro il valore di 173,8 registrato nel 1988;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è intervenuta una variazione dell'11,80 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993 nella misura di L. 22.714.000.

Art. 2.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in relazione alle malattie professionali manifestatesi entro

il 31 dicembre 1976, è fissata, per i lavoratori di età superiore a sedici anni nella misura di L. 42.880, e per i lavoratori di età non superiore a sedici anni nella misura di L. 24.350.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 54.930 e a L. 31.980.

Art. 3.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993, nella misura di L. 496.000 mensili.

Art. 4.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'assegno una volta tanto da corrispondere in caso di morte per infortunio o malattia professionale agli aventi diritto è fissato, per il biennio 1° luglio 1991-30 giugno 1993, nella misura di L. 1.986.000.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A4017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 settembre 1991.

Approvazione delle modifiche e delle integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5472).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987 e successive modificazioni;

Viste le lettere del 10 e 26 luglio 1991 con le quali la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 3 luglio 1991 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato le modifiche da apportare al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sopracitato;

Visto altresì che con le stesse lettere la Monte Titoli S.p.a. ha richiesto, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986, l'approvazione di dette modifiche d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 23 agosto 1991, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della citata delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. relative alla «Organizzazione della società: struttura e poteri», deliberate dal consiglio di amministrazione della Società, come raccolte nell'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 5 settembre 1991

Il presidente: PAZZI

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

STRUTTURA E POTERI

Art. I

Direzione generale

La direzione della società è affidata al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione della società.

Le attribuzioni e i poteri del direttore generale sono determinati dallo statuto e dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste il presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli organi della società e partecipa, *senza poteri di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.*

È responsabile degli atti compiuti sulla base delle deleghe conferitegli e del buon andamento della gestione sociale in relazione agli indirizzi fissati dai competenti

organi amministrativi; in tale contesto assicura il coordinamento delle attività che fanno capo alle diverse aree che costituiscono la struttura organizzativa della società.

Il direttore generale è coadiuvato, *ai sensi dell'art. 37 comma 2, dello statuto sociale, dal dirigente al quale il consiglio di amministrazione attribuisce poteri vicari.*

Tale dirigente, che assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o impedimento e ad esso possono essere attribuiti poteri di firma anche individuali.

In caso di contemporanea assenza o impedimento di entrambi i predetti dirigenti, le funzioni vicarie sono assunte dal dirigente di grado più elevato (e, a parità di grado, di maggiore anzianità nel grado).

Art. II
Articolazione strutturale

La struttura organizzativa della Monte Titoli si articola nelle seguenti aree di coordinamento:

— *area affari generali;*
— *area organizzazione e sistemi informativi;*
— *area titoli;*
— *area contabilità e finanza;*
— *area revisione interna.*

A ciascuna area è preposto un responsabile, dirigente o funzionario, nominato dal competente organo amministrativo, su proposta del direttore generale.

Il preposto a ciascuna area è alle dirette dipendenze del direttore generale ed è responsabile della realizzazione dei compiti fissati per la specifica area e della gestione delle risorse assegnate alla stessa, nonché della tempestività e della correttezza dell'azione svolta. *A detti responsabili di area il consiglio di amministrazione può attribuire poteri di firma, da esercitarsi congiuntamente o disgiuntamente, limitatamente alle materie di rispettiva competenza.*

Il responsabile formula pareri e proposte al direttore generale per quanto riguarda il settore di propria competenza; dei problemi, dell'attività e dei risultati dell'unità deve tenere costantemente informato il direttore generale che, ove del caso, ne riferisce al competente organo amministrativo.

L'eventuale suddivisione dell'area in uffici o altre unità di base è deliberata dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del direttore generale.

Art. III
Area affari generali

L'area assolve le funzioni di segreteria generale della società ed in particolare cura:

— gli adempimenti societari e legali;
— i rapporti con gli azionisti;
— *i rapporti con l'utenza esterna;*
— *la predisposizione delle norme regolamentari ed applicative;*
— *il supporto di consulenza giuridica e legale agli uffici della società;*
— *lo studio e la ricerca in campo statistico-economico, giuridico, amministrativo;*
— la gestione delle risorse umane;
— la gestione dell'economato e dei servizi ausiliari.

È altresì demandato all'area il compito di studiare, predisporre ed assicurare il corretto funzionamento di sistemi di sicurezza.

Art. IV
Area organizzazione e sistemi informativi

Nell'ambito dell'area è assicurato un organico collegamento organizzativo tra le diverse aree delle quali si compone la struttura ed è curato lo sviluppo del sistema delle procedure interne; in particolare essa provvede a:

— *curare, d'intesa con l'utenza interna e l'area revisione interna, l'analisi, la realizzazione, la verifica, l'avvio delle procedure, predisponendone il relativo manuale operativo;*
— *curare l'amministrazione dei dati;*
— *curare i rapporti con l'utenza interna, nonché la formazione del personale al corretto uso delle innovazioni da introdurre;*
— *fornire supporto all'area affari generali, per gli aspetti di natura tecnico-procedurale legati ai servizi forniti ad utenti esterni;*
— *curare la fornitura e la disponibilità della strumentazione informatica (hardware e software), nonché dei collegamenti telematici, necessari alle attività della società;*
— *gestire le attività di elaborazione automatica dei dati.*

Art. V
Area titoli

Nell'ambito dell'area si provvede:

— alla gestione del servizio di custodia e amministrazione accentrata dei titoli depositati ai sensi della legge M.T.

La funzione di custodia dei titoli depositati presso la società viene assolta da un'apposita struttura organizzativa, facente capo ad un responsabile distinto da quello cui, nell'ambito della presente area, è affidata la gestione dei rapporti operativi con gli utenti.

Le istruzioni operative impartite da quest'ultimo comparto vengono elaborate dall'area organizzazione e sistemi informativi anche ai fini contabili.

Art. VI
Area contabilità *e finanza*

Nell'ambito dell'area:

— è assicurata la corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione e l'elaborazione dei dati che a questi ultimi si riferiscono, in linea con la vigente normativa, ai fini della corretta classificazione e rappresentazione nel bilancio di esercizio;
— si predispone, nel rispetto del principio della «completezza» dell'informativa di bilancio, la documentazione relativa;
— *si provvede alla gestione finanziaria delle disponibilità liquide della società, nell'ambito delle deleghe ricevute;*
— è assicurato un efficace controllo di gestione fornendo, in particolare, periodicamente, analisi dei costi e dei ricavi.

Art. VII

Area revisione interna

L'area opera in rapporto di dipendenza gerarchica dal direttore generale, svolgendo attività funzionalmente autonoma secondo le linee indicate dal presidente, al quale risponde.

Essa assolve alle seguenti funzioni:

— *verifica della conformità dell'attività delle aree di coordinamento allo scopo sociale ed agli obiettivi che la società si propone di conseguire, nonché alle direttive operative ricevute;*
— *revisione delle procedure — sia nella fase propositiva che in quella consuntiva — in termini di efficacia, funzionalità, corretto rapporto costi/benefici, sicurezza;*
— *controllo sistematico degli interventi straordinari effettuati sulle procedure e sugli archivi informatici;*
— *verifica degli atti e fatti di gestione;*
— verifica delle consistenze dei titoli in deposito;
— verifica dell'osservanza *delle norme* e delle procedure.

L'area riporta al presidente, al direttore generale e, con informazione periodica, al collegio sindacale.

Art. VIII

Comitato di direzione

Al fine di assicurare con continuità l'integrazione tra le varie unità organizzative, è istituito un comitato presieduto dal direttore generale e composto dal dirigente di cui all'ultimo comma dell'art. I e dai preposti alle aree di coordinamento.

Detto comitato — che svolge anche funzioni di coordinamento informativo degli indirizzi forniti dagli organi della società — si riunisce su iniziativa del direttore generale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese.

Al fine di una più approfondita trattazione di particolari argomenti, possono essere invitati a partecipare a singole riunioni elementi particolarmente esperti nelle materie all'ordine del giorno.

I verbali delle riunioni sono messi a disposizione degli organi societari.

91A4027

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 14 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina dell'assenso al prelievo di parti di cadavere». I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bergamo presso la sede nazionale Associazione italiana donatori organi, via Novelli, 10/*A*, tel. 035-222314.

91A4045

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia ed istologia patologica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di agraria:

chimica del suolo.

Facoltà di economia e commercio:

diritto pubblico dell'economia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4031

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

costruzioni in zona sismica;
costruzioni in calcestruzzo armato e precompresso;
strutture aeronautiche.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

fisica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

malattie infettive.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A4032

MINISTERO DEL TESORO

N. 176

Corso dei cambi del 10 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1269 —	1269 —	1269,300	1269 —	1269 —	1269 —	1268,210	1269 —	1269 —	1269 —
E.C.U.	1534,950	1534,950	1536 —	1534,950	1534,950	1534,950	1534,800	1534,950	1534,950	1534,950
Marco tedesco	748,200	748,200	748,500	748,200	748,200	748,200	748,400	748,200	748,200	748,200
Franco francese	219,940	219,940	220,500	219,940	219,940	219,940	219,950	219,940	219,940	219,940
Lira sterlina	2197,200	2197,200	2200 —	2197,200	2197,200	2197,200	2198,100	2197,200	2197,200	2197,200
Fiorino olandese	664,140	664,140	664,500	664,140	664,140	664,140	664,100	664,140	664,140	664,140
Franco belga	36,315	36,315	36,320	36,315	36,315	36,315	36,310	36,315	36,315	36,310
Peseta spagnola	11,944	11,944	12 —	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,944	11,940
Corona danese	193,770	193,770	194 —	193,770	193,770	193,770	193,780	193,770	193,770	193,770
Lira irlandese	1999,900	1999,900	2001 —	1999,900	1999,900	1999,900	1999,950	1999,900	1999,900	—
Dracma greca	6,748	6,748	6,760	6,748	6,748	6,748	6,749	6,748	6,748	—
Escudo portoghese	8,699	8,699	8,710	8,699	8,699	8,699	8,708	8,699	8,699	8,690
Dollaro canadese	1110,900	1110,900	1113 —	1110,900	1110,900	1110,900	1110,500	1110,900	1110,900	1110,900
Yen giapponese	9,395	9,395	9,410	9,395	9,395	9,395	9,391	9,395	9,395	9,390
Franco svizzero	853,880	853,880	854 —	853,880	853,880	853,880	854,100	853,880	853,880	853,880
Scellino austriaco	106,315	106,315	106,400	106,315	106,315	106,315	106,322	106,315	106,315	106,310
Corona norvegese	191,280	191,280	192 —	191,280	191,280	191,280	191,290	191,280	191,280	191,280
Corona svedese	205,820	205,820	206 —	205,820	205,820	205,820	205,790	205,820	205,820	205,820
Marco finlandese	306,950	306,950	307 —	306,950	306,950	306,950	306,980	306,950	306,950	—
Dollaro australiano	1001,500	1001,500	1003 —	1001,500	1001,500	1001,500	1001,600	1001,500	1001,500	1001,500

Media dei titoli del 10 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,570
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,200
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,150
» » » 21- 4-1987/94	85,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,970
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,850
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,950
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,825
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	100,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,800
» » » TR 2,5% 1983/93	99,250
» » » Ind. 1-10-1984/91	100,025
» » » » 1-11-1984/91	100,050
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,075
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,575
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	99,900

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99,625
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,350
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,425
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,125
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,175
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,450
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,525
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,050
» » » »	1- 3-1990/95	99,175
» » » »	1- 4-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1985/95	98,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,525
» » » »	1- 7-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1990/95	99,275
» » » »	1- 8-1985/95	98,875
» » » »	1- 9-1985/95	98,950
» » » »	1- 9-1990/95	99,150
» » » »	1-10-1985/95	99 —
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,150
» » » »	1-11-1990/95	99,325
» » » »	1-12-1985/95	99,250
» » » »	1-12-1990/95	99,450
» » » »	1- 1-1986/96	99,250
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,820
» » » »	1- 1-1991/96	99,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,325
» » » »	1- 2-1991/96	99,325
» » » »	1- 3-1986/96	99,875
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,675
» » » »	1- 6-1986/96	99,775
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	98,825
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	97,850
» » » »	1-11-1986/96	97,850
» » » »	1-12-1986/96	97,900
» » » »	1- 1-1987/97	98,850
» » » »	1- 2-1987/97	97,925
» » » »	18- 2-1987/97	98 —
» » » »	1- 3-1987/97	98,250
» » » »	1- 4-1987/97	98,550
» » » »	1- 5-1987/97	98,650
» » » »	1- 6-1987/97	98,250
» » » »	1- 7-1987/97	98,200
» » » »	1- 8-1987/97	97,950
» » » »	1- 9-1987/97	98,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	98,775
» » »	11,50%	21-12-1991	99,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,200
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,050
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,475
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,575
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,940
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,500
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,300
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,200
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150
» » »	12,50%	1-10-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,825
» » »	12,50%	1-10-1993	99,875
» » »	12,50%	1-11-1993	99,575
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,575
» » »	12,50%	17-11-1993	99,700
» » »	12,50%	1-12-1993	99,600
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,750
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,450
» » »	12,50%	1-11 1990/97	98,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,325
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,475
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,625
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,925
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,675
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,375
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,425
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,925
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M10091

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione dei provvedimenti di inquadramento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla *tabella II allegata al* decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Il Bollettino ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 2/I del 18 giugno 1991, ha pubblicato i provvedimenti di inquadramento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nei profili professionali identificati dalla commissione paritetica costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1989, ai sensi della legge 4 agosto 1989, n. 287.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono quarantacinque giorni per la presentazione delle domande di inquadramento in profili professionali diversi da quelli di inquadramento, purché collocati nella medesima qualifica funzionale, in relazione alle mansioni effettivamente espletate.

91A4011

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Brissogne, Doues, Pont-Saint-Martin, Pré-Saint-Didier e Valpelline

Con deliberazione della giunta regionale n. 7049 del 2 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Brissogne, adottata con deliberazione consiliare n. 15 del 6 marzo 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7055 del 2 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate, con modificazioni, le varianti n. 2 e n. 3 al vigente piano regolatore generale del comune di Doues adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 53 del 16 marzo 1985 e n. 89 del 18 luglio 1988.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7051 del 2 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 4 e n. 5 al vigente piano regolatore generale del comune di Pont-Saint-Martin adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 367 del 22 dicembre 1989 e n. 230 del 28 settembre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7054 del 2 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 9 al vigente piano regolatore generale del comune di Pre-Saint-Didier adottata con deliberazione consiliare n. 179 del 30 ottobre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 7056 del 2 agosto 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 4 al vigente piano regolatore generale del comune di Valpelline adottata con deliberazione consiliare n. 129/90 del 30 ottobre 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A4012

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 315.000
- semestrale ..... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 600.000
- semestrale ..... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200